

Sintesi dell'atto di indirizzo che l'Aran dovrà tenere in considerazione per il rinnovo del CCNL del comparto scuola per il triennio 2019/2021

Gli obiettivi

Punti di riferimento per l'atto d'indirizzo del comparto Istruzione e ricerca (sezione Scuola) sono il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Patto per la scuola al centro del Paese, l'atto d'indirizzo "quadro" per i rinnovi contrattuali del triennio contrattuale 2019-2021 per il personale delle pubbliche amministrazioni.

Nel metodo, l'atto d'indirizzo è un documento snello, che indica gli obiettivi che il Governo ritiene necessario conseguire in questo rinnovo contrattuale, lasciando opportuni spazi negoziali per la contrattazione che si svolgerà in sede Aran.

Le relazioni sindacali

Nel rispetto del quadro normativo, la contrattazione si orienterà alla conferma e al consolidamento dell'assetto del sistema di relazioni sindacali, nelle sue diverse articolazioni, aggiornandone i contenuti anche al fine di implementare la condivisione delle scelte innovative contenute nel "Piano nazionale di ripresa e resilienza" e nel "Patto per la scuola al centro del paese" in particolare, dovranno essere implementati ai vari livelli gli strumenti di partecipazione sindacale, come l'organismo paritetico per l'innovazione previsto dall'art.9 del CCNL 2016-2018, e l'attivazione a livello di comparto dell'osservatorio a composizione paritetica di cui al comma 3-ter dell'art. 40 della legge 165-2001

La formazione

La formazione continua è un diritto e un dovere del personale che si esplica all'interno dell'orario di servizio. Il contratto definirà un pacchetto di ore specificamente e obbligatoriamente destinate alla formazione finalizzate in particolare alla formazione in servizio dei docenti e, per il personale Ata, al miglioramento delle competenze informatiche e digitali per l'utilizzo degli strumenti informatici collegati al lavoro amministrativo.

Il contratto, valorizzando l'impegno ulteriore previsto per tutto il personale e fermo restando il principio della remunerazione per il lavoro svolto al di fuori

dell'orario di servizio, potrà prevedere le modalità attraverso le quali l'impegno in attività di formazione in servizio certificate, valutate e coerenti con l'attività didattica svolta si collegherà a ulteriori sviluppi di valorizzazione professionale anche in relazione a quanto previsto dall'art. 24 del CCNL 2006-2009.

Lavoro a distanza

La didattica in presenza è l'ordinaria e fondamentale modalità di prestazione del lavoro docente.

Qualora, nel rispetto della libertà d'insegnamento e del profilo professionale dei docenti e nell'ambito delle prerogative degli organi collegiali della scuola si faccia ricorso a modalità di lavoro da remoto per il personale docente, il contratto disciplinerà le modalità della prestazione in particolare rispetto agli istituti del rapporto di lavoro che esigono adattamenti nel caso di lavoro eseguito non in presenza.

Lavoro a distanza e lavoro "agile"

Per quanto riguarda il personale Ata il lavoro a distanza e il lavoro agile dovranno qualificarsi come una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti, nell'ambito del piano di attività di cui all'art 6 comma 2 lettera h del CCNL 2006-2009, anche al fine di migliorare la condizione lavorativa, l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro, l'innovazione organizzativa e la qualità del servizio, in alternanza con il lavoro in presenza.

Il contratto disciplinerà le modalità della prestazione con riguardo a tutti gli aspetti del rapporto di lavoro che esigono adattamenti in caso di lavoro eseguito non in presenza.

Welfare contrattuale

Il contratto individuerà interventi di welfare, al fine di migliorare il benessere del personale e rafforzare il senso di appartenenza all'amministrazione tenendo conto delle diverse caratteristiche del personale dal punto di vista demografico e familiare. Possibili aree di intervento saranno rappresentate da: sostegno alle genitorialità, prestazioni sanitarie, formazione e mobilità sostenibile.

Ordinamento professionale Ata

Il CCNL, tenuto conto dei lavori della commissione paritetica istituita in sede Aran a norma dell'art. 34 del CCNL 2016-2018 procederà alla revisione dell'ordinamento professionale del personale Ata al fine di adeguare tale ordinamento ai nuovi compiti e alle mansioni determinate dagli sviluppi dell'autonomia scolastica e dall'innovazione tecnologica, prevedendo specifiche attività formative per la fruizione degli sviluppi di carriera.

A tale fine, saranno impiegate risorse aggiuntive.

Il CCNL potrà altresì determinare limiti d'orario giornalieri alla prestazione professionale anche nell'ambito della flessibilità oraria.

Nell'ottica del rafforzamento dell'organizzazione e delle capacità amministrative delle istituzioni scolastiche e la rivisitazione dell'ordinamento professionale dedicherà particolare attenzione alla valorizzazione del personale Dsga.

Funzioni di sostegno all'autonomia scolastica

Le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa rappresentano un importante sostegno per l'autonomia e l'innovazione scolastica, in quanto punti di riferimento e sollecitatori della partecipazione dei docenti al raggiungimento degli obiettivi definiti dal piano dell'offerta formativa.

Il CCNL provvederà a disciplinare le specifiche iniziative formative rivolte ai docenti che ne assumono la responsabilità, i criteri di scelta, la durata degli incarichi e i relativi compensi.

Manutenzione degli istituti contrattuali e Testo unico CCNL

In sede di rinnovo contrattuale le parti valuteranno l'opportunità di porre in essere gli interventi di manutenzione sugli istituti del rapporto di lavoro che si rendono necessari dopo la fase applicativa che ha fatto seguito al CCNL 2016-2018.

Il CCNL riunirà in un unico testo tutte le norme contrattuali, agevolando, con la chiarezza del linguaggio, la consultazione e la comprensione da parte delle amministrazioni e dei lavoratori

Sanzioni disciplinari

Il contratto dovrà regolamentare la materia delle sanzioni disciplinari del personale docente, tenuto conto di quanto disposto dall'art 29, comma 2 del CCNL 2016-2019, anche prevedendo l'istituzione di sedi di composizione extragiudiziale del relativo contenzioso.